

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CERINI

Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia è relativa asserita pattuizione di interessi usurari e la mancata restituzione della quota di commissioni, oneri e premio assicurativo non maturati o utilizzati a seguito dell'estinzione anticipata di due finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio stipulati con la convenuta.

Risulta, infatti, come la parte ricorrente avesse stipulato con l'intermediario chiamato, che peraltro non ha presentato alcuna controdeduzione, due diversi contratti di finanziamento. In particolare, in data 24/12/2004, la parte ricorrente sottoscriveva con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per 72 rate mensili e lo estingueva in via anticipata nel mese di marzo 2008 quando veniva stipulato, tra le medesime parti, un secondo contratto di finanziamento per estinguere il primo. Il secondo contratto veniva poi estinto in via anticipata in data 12/5/2015. Parte ricorrente si duole del mancato integrale rimborso della quota non maturata sia delle commissioni sia degli oneri assicurativi previsti da entrambi i contratti, per un totale di € 7.281,59, di cui chiede il rimborso.

Inoltre, con il secondo contratto, l'intermediario avrebbe richiesto nuovamente gli oneri già pagati con il primo contratto, aumentandone l'importo.

Infine, da una verifica effettuata, la parte ricorrente lamenta che il tasso applicato dall'intermediario per entrambi i contratti di finanziamento superi la soglia di usura. Alla luce di ciò, la parte ricorrente chiede al Collegio il rimborso di € 7.281,59 quali oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di entrambi i finanziamenti oggetto di ricorso; il rimborso degli interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., per un totale di € 6.703,05, in relazione ad entrambi i finanziamenti oggetto di ricorso.

DIRITTO

Come emerge da quanto richiamato in fatto, la controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene al *quantum* del rimborso dovuto alla parte ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata di due diversi e successivi contratti di finanziamento stipulati dalla parte ricorrente con l'intermediario, assente nel presente procedimento e che non ha, conseguentemente, presentato alcuna controdeduzione.

Censurato, in via preliminare, tale atteggiamento non collaborativo dell'intermediario, il Collegio si dirige a valutare le domande contenute in ricorso.

Orbene, sulla base dei fatti e della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, il Collegio osserva innanzitutto che la domanda di accertamento dell'usura rispetto ai contratti stipulati e la conseguente richiesta di restituzione di tutti gli interessi versati non può essere accolta in quanto priva di idoneo supporto probatorio.

Quanto, al contrario, alla restituzione delle ulteriori somme versate in via anticipata e non godute per effetto dell'estinzione anticipata dei due diversi contratti (l'uno addirittura stipulato al fine di estinguere il precedente, creando così una vera e propria "continuità"), ebbene tale domanda merita accoglimento, seppur entro limiti più circoscritti rispetto a quanto richiesto dalla parte ricorrente.

Più precisamente, esaminate le richieste di parte ricorrente, letti gli atti prodotti, il Collegio ritiene non sussistere il presupposto di chiarezza ed analiticità dei costi in modo sufficiente a dichiarare esauriti, anche in virtù dello scomputo già avvenuto in sede di conteggio estintivo, i diritti di parte ricorrente; al contrario, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha pienamente applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata con riferimento alle commissioni, che difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare in base ad entrambi i contratti che si sono succeduti, l'uno a fronte dell'estinzione del precedente, risulta pari ad € 3.773,30, somma determinata tenendo conto delle somme già restituite; ebbene alla luce di ciò e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9727 del 28 ottobre 2016

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.773,30.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA